SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1566)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(LAGORIO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 SETTEMBRE 1981

Nuove norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, ha denunciato, nei primi nove anni di applicazione, inconvenienti e disfunzioni tali da renderne indispensabile la revisione.

Le principali carenze della normativa in vigore possono essere ricondotte essenzialmente al fatto che è difficoltoso l'accertamento della validità delle motivazioni addotte dai cittadini che si dichiarano obiettori di coscienza e al fatto che non esiste una struttura che consenta l'impiego dei giovani riconosciuti tali.

Con il presente disegno di legge si intende assicurare il riconoscimento sollecito da parte dello Stato del diritto di libertà di coscienza di coloro che non accettano di assolvere il servizio militare in quanto realmente turbativo delle loro concezioni etiche o religiose e il rapido impiego degli obiettori nei servizi della protezione civile.

In coerenza con tale visione è stato predisposto l'unito disegno di legge, i cui punti qualificanti sono:

1) riconoscimento della cosiddetta « obiezione di coscienza assoluta », intesa come contrarietà al servizio militare e non come contrarietà al solo impiego delle armi;

2) maggiore precisazione delle cause ostative del riconoscimento;

3) completo distacco dell'obiettore, una volta riconosciuto tale, dall'Amministrazione della difesa;

4) sostanziale equiparazione degli ammessi al servizio civile sostitutivo, per un verso, al personale civile attraverso il loro assoggettamento alla giurisdizione comune e, per l'altro, al personale di leva mediante

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2100) — 2-3-4

il riconoscimento agli obiettori di un uguale trattamento economico e previdenziale, nonchè della possibilità di avvalersi delle altre facilitazioni previste per i militari di truppa in servizio obbligatorio e di fruire di vitto e alloggio presso organismi della protezione civile;

5) riduzione, rispetto alla normativa vigente, della durata del servizio sostitutivo civile (16 mesi anzichè 20 per coloro che sarebbero tenuti alla leva dell'Esercito e dell'Aeronautica; 24 mesi anzichè 26 per la Marina, in attesa della prevista riduzione della ferma per questa Forza armata).

Il servizio militare di leva continuerà quindi ad avere una durata inferiore al servizio sostitutivo civile, in considerazione dei maggiori disagi che la condizione militare comporta;

6) riorganizzazione delle possibilità di impiego degli obiettori, attraverso l'obbligo per la pubblica amministrazione di avviarli al servizio entro due mesi dal riconoscimento delle loro motivazioni, nonchè mediante la loro utilizzazione in incarichi ad elevato contenuto umanitario, quali quelli affidati all'Alto commissariato della protezione civile;

7) pluralità di commissioni per garantire la sollecita definizione delle posizioni di coloro che si dichiarano obiettori di coscienza ed una più completa indagine sulle motivazioni addotte. I pareri delle commissioni sono vincolanti per il Ministro della difesa se favorevoli all'accoglimento dell'obiezione di coscienza;

8) perentorietà dei termini (sei mesi) entro i quali debbono essere adottate le decisioni in merito alle istanze di obiezione.

Per quanto attiene ai contenuti particolari del disegno di legge, si rileva:

l'articolo 1 prevede le condizioni di ammissibilità al servizio sostitutivo civile;

l'articolo 2 indica i termini e le modalità per la presentazione delle domande;

l'articolo 3 fissa i termini entro i quali il Ministro è obbligato a comunicare all'interessato l'esito della domanda, prevedendo — al tempo stesso — la sospensione della sua incorporazione; la norma stabilisce altresì il distacco dell'obiettore dal Ministero della difesa;

l'articolo 4 prevede la composizione delle commissioni chiamate ad esprimere il giudizio sulle domande. Inoltre demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità delle riunioni delle commissioni stesse;

l'articolo 5 definisce la durata del servizio civile pari a quella del servizio di leva aumentato di un terzo e stabilisce che in via prioritaria gli obiettori saranno impiegati nei servizi della protezione civile;

l'articolo 6 estende agli obiettori gli stessi diritti previsti per i militari di leva con particolare riferimento al trattamento economico e previdenziale, alla conservazione del posto di lavoro e ad altre particolari facilitazioni, ivi compresi il vitto e l'alloggio presso organismi della protezione civile;

l'articolo 7 fa esplicito divieto agli obiettori di assumere, servizio durante, impegni incompatibili con il loro *status* e detta norme di comportamento per l'espletamento del servizio sostitutivo civile;

l'articolo 8 vieta agli obiettori di fabbricare, commerciare e detenere armi e munizioni;

l'articolo 9 prevede i casi in cui l'obiettore decade dal servizio sostitutivo e contestualmente affida la competenza di decidere sulla materia al Ministro dell'interno;

l'articolo 10 prevede l'obbligo di prestare servizio militare a coloro che non sono stati riconosciuti obiettori e quindi non ammessi al servizio sostitutivo o decaduti dallo stesso;

l'articolo 11 sancisce le pene per coloro che rifiutano di prestare il dovuto servizio;

l'articolo 12 consente all'obiettore ammesso al servizio civile di transitare nel servizio militare;

l'articolo 13 stabilisce i limiti temporali per il richiamo in servizio degli obiettori;

l'articolo 14 prevede l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione

del Ministero dell'interno, sul quale graverà l'onere derivante dall'applicazione della legge. Circa tale onere, ai soli fini contabili, si è considerato che la spesa *pro capite* possa valutarsi in lire 127.000 mensili, ivi compresa la paga giornaliera di lire 2.000, e che, sempre ai fini contabili, il numero degli obiettori venga valutato in 1.000 unità, per cui l'onere annuo complessivo ammonterà, nei prossimi esercizi finanziari, a circa lire 2.000 milioni. Per l'anno in corso si può preventivare una spesa di lire 250 milioni;

l'articolo 15 impegna il Governo ad emanare entro sei mesi le norme di attuazione del presente disegno di legge;

l'articolo 16 abroga la normativa vigente in contrasto con il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Possono essere ammessi al servizio civile sostitutivo di quello militare, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge, gli obbligati alla leva che ne facciano domanda motivata da imprescindibili motivi di coscienza.

Non possono in ogni caso essere ammessi al servizio civile sostitutivo coloro che:

1) abbiano presentato domanda per l'arruolamento volontario o per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali e sottufficiali;

2) risultino o siano stati titolari di licenza o autorizzazione relative alle armi indicate rispettivamente negli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o comunque abbiano presentato domanda diretta ad ottenerle;

3) risultino condannati, anche solo con sentenza di primo grado, o per reati che si consumino mediante la detenzione o l'utilizzazione di armi, esplosivi o di qualsivoglia altro congegno offensivo, ovvero per delitti la cui consumazione si realizzi attraverso l'uso consapevole della violenza.

Art. 2.

Gli obbligati alla leva indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti distretti militari e capitanerie di porto, entro sessanta giorni dall'arruolamento.

Gli abili e arruolati ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente potranno produrla presso i competenti distretti militari o capitanerie di porto entro i dieci giorni successivi alla data di affissione del manifesto di chiamata alle armi del contingente di appartenenza.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza attestante che il richiedente non è mai stato in possesso di autorizzazioni o licenze relative alle armi di cui all'articolo 1, nè ha mai presentato domanda per ottenerle;

2) certificato comprovante il titolo di studio o professionale conseguito;

3) certificato penale e certificato dei carichi pendenti.

L'interessato potrà anche produrre qualsiasi documento che ritenga utile a sostenere le ragioni della domanda.

L'interessato potrà altresì indicare i settori di attività in cui ritiene potrebbe essere proficuamente utilizzato.

Art. 3.

Il Ministro della difesa, con proprio decreto, sentito il parere della commissione di cui al successivo articolo 4, decide sulle domande entro sei mesi dalla loro proposizione.

Ove non siano intervenute decisioni favorevoli, le domande degli obiettori si intendono respinte alla scadenza del termine stabilito dal primo comma.

Il Ministro della difesa, entro trenta giorni dalla decisione sulla domanda o dalla scadenza del termine di cui al secondo comma, ne dà comunicazione all'interessato e, in caso di accoglimento, anche al Ministero dell'interno, che provvede all'impiego degli obiettori secondo le modalità indicate nell'articolo 5 della presente legge.

La presentazione alle armi è sospesa sino alla decisione definitiva della domanda.

Art. 4.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma del precedente articolo, il Ministro della difesa nomina una o più commissioni operanti presso ciascun Comando militare territoriale di regione militare.

Le commissioni raccolgono e valutano tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi di coscienza addotti dai richiedenti, anche mediante convocazione e colloquio con gli interessati, e trasmettono il proprio parere al Ministro della difesa.

Il parere di cui al comma precedente è vincolante ai fini del decreto previsto dall'articolo 3, primo comma, della presente legge solo quando sia espresso in senso favorevole all'accoglimento della domanda.

Ciascuna commissione è composta da:

un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, presidente;

due professori universitari di discipline morali, membri;

un avvocato dello Stato, membro;

un ufficiale di grado non inferiore a colonnello o corrispondente, membro.

Il presidente e i membri delle commissioni, che possono essere tratti anche da personale in quiescenza, sono nominati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con le competenti amministrazioni.

Con lo stesso decreto è nominato, per le funzioni di segretario, un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa ovvero un ufficiale superiore in servizio permanente.

La commissione dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati non più di una volta.

Con decreto del Ministro della difesa saranno stabilite le modalità delle riunioni delle commissioni.

Art. 5.

I giovani ammessi quali obiettori di coscienza al servizio civile sostitutivo devono prestarlo per un tempo superiore di un terzo alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.

Il Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al precedente articolo 3, terzo comma, provvede all'impiego degli ammessi in via prioritaria nei servizi della protezione civile, previa as-

segnazione di un'aliquota, da stabilirsi d'intesa con il Ministero della difesa, al servizio di accompagnatori di grandi invalidi di guerra e civili. Resta ferma la facoltà del grande invalido di guerra di chiedere come accompagnatore un militare di leva.

Il Ministero dell'interno, contestualmente al provvedimento con cui dispone l'impiego del giovane ammesso al servizio civile, comunica a quest'ultimo il provvedimento medesimo assegnandogli il termine di giorni quindici, entro e non oltre il quale egli dovrà presentarsi al servizio cui è stato destinato.

Ai fini della trascrizione nei documenti matricolari, il Ministero dell'interno darà comunicazione al Ministero della difesa e ai distretti militari o capitanerie di porto competenti per leva dell'avvenuto adempimento del servizio sostitutivo civile o dell'intervenuto esonero nei casi previsti dalla legge.

Art. 6.

I giovani ammessi a prestare il servizio civile sostitutivo sono equiparati ai giovani che prestano il servizio militare di leva col grado di soldato, ai soli fini del trattamento economico e previdenziale, e godono delle dispense, facilitazioni e riduzioni previste per questi ultimi, nonchè del vitto e alloggio presso organismi della protezione civile.

Agli stessi giovani si applicano le disposizioni di legge, relative alla conservazione del posto di lavoro, previste per i giovani che prestano servizio militare.

La prestazione del servizio civile sostitutivo non implica in alcun modo la costituzione di rapporto d'impiego o di lavoro dipendente.

Art. 7.

L'obiettore di coscienza ammesso al servizio civile sostitutivo nei modi previsti dalla presente legge non può, durante il periodo in cui presta il servizio civile stesso, assumere impieghi pubblici o privati o iniziare attività professionali.

L'obiettore di coscienza ammesso al servizio civile deve prestare con diligenza la sua opera nell'organizzazione cui è stato assegnato, collaborare lealmente e fattivamente con i responsabili, osservare scrupolosamente gli orari di servizio, adempiere a tutte le prestazioni legittimamente richiestegli nell'espletamento dell'attività svolta.

Art. 8.

All'obiettore di coscienza che sia stato ammesso a prestare il servizio civile sostitutivo è permanentemente vietato detenere e usare le armi e le munizioni indicate rispettivamente negli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè fabbricare in proprio e commerciare, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni predette.

All'obiettore di coscienza suddetto non può essere rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza alcuna autorizzazione relativa all'esercizio dell'attività di cui al comma precedente.

Colui che trasgredisce ai divieti di cui al primo comma è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire 150.000 a lire 400.000.

Art. 9.

Decade dal servizio civile sostitutivo cui è stato ammesso ai sensi dell'articolo 3 della presente legge colui che:

a) rifiuta di prestare il servizio sostitutivo civile cui è stato ammesso ovvero omette di presentarsi al servizio cui è stato destinato nel termine previsto dall'articolo 5, terzo comma, della presente legge;

b) si assenta, senza giusto motivo, per un periodo superiore a cinque giorni, dal servizio cui è assegnato;

c) compie atti di violenza o fa apologia della violenza;

d) trasgredisce agli obblighi e ai divieti di cui agli articoli 7 ed 8 della presente legge.

La decadenza è pronunziata dal Ministro dell'interno di propria iniziativa o su segnalazione del Ministro della difesa, previa convocazione dell'interessato perchè voglia manifestare le sue discolpe dall'addebito contestatogli.

La pronunzia della decadenza ha luogo anche nel caso in cui l'interessato, purchè ritualmente e efficacemente convocato, non si sia presentato.

Il provvedimento con il quale è pronunziata la decadenza è immediatamente comunicato all'organo di leva competente, specificando se trattasi o meno di provvedimento definitivo.

Art. 10.

La reiezione della domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile e la decadenza dal medesimo, pronunziate con decisione definitiva, comportano l'obbligo di prestare il servizio militare per l'intera durata prescritta.

Coloro che siano stati dichiarati decaduti dal servizio sostitutivo civile non possono essere più riammessi al medesimo.

Art. 11.

Chiunque, nelle ipotesi di cui all'articolo precedente, rifiuta di prestare il servizio militare, è punito con la reclusione militare da due a quattro anni.

Alla reclusione militare da due a quattro anni soggiace, sempre che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione al servizio sostitutivo civile, rifiuta, prima di assumerlo, il servizio militare adducendo i motivi di cui all'articolo 1.

L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare.

L'imputato e il condannato per rifiuto di prestare servizio militare successivo al rigetto della domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile possono presentare una nuova e ultima domanda, corredata della documentazione indicata nell'articolo 2, terzo comma, della presente legge, per

essere ammessi, quali obiettori di coscienza, al servizio sostitutivo civile medesimo.

Domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile possono presentare anche l'imputato e il condannato per il reato di cui al secondo comma.

L'imputato e il condannato, di cui ai commi primo e secondo, possono altresì far domanda di prestare servizio militare; sulla domanda decide il Ministro della difesa.

L'accoglimento della domanda di ammissione al servizio sostitutivo civile o di prestazione del servizio militare estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna medesima, le pene accessorie e ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio civile sostitutivo o per il servizio militare. Tuttavia, il residuo periodo di servizio militare da compiere non potrà essere inferiore, in nessun caso, a sei mesi.

Art. 12.

L'obiettore di coscienza, che, già ammesso al servizio civile sostitutivo, intenda successivamente prestare il servizio militare, può presentare domanda diretta ad ottenere la revoca, da parte del Ministro della difesa, del decreto di ammissione al servizio civile sostitutivo medesimo e il passaggio al servizio militare.

In tale ipotesi, la durata del periodo trascorso nel servizio civile sostitutivo è computata in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare. Il periodo di servizio militare da compiere non potrà essere comunque inferiore a sei mesi.

Art. 13.

Gli ammessi al servizio civile sostitutivo possono essere richiamati in servizio sino al compimento dell'età stabilita per il collocamento in congedo assoluto dei militari.

In tempo di guerra gli stessi sono assegnati ai servizi di protezione civile.

Art. 14.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 250 milioni per l'anno 1981, da iscrivere in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Riforma dell'assistenza ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 16.

È abrogata la legge 15 dicembre 1972, n. 772, modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695.

Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139, resta in vigore, nelle parti non incompatibili con la presente legge, fino alla emanazione del regolamento di cui al precedente articolo 15.